

LA DIDATTICA A DISTANZA
SCELTA INDIVIDUALE DEL DOCENTE O COLLEGIALE DELLA SCUOLA

Finalità

Intento della scheda è quello di fornire risposte ai numerosi quesiti che ci pervengono, in particolare:

- *quali siano gli obblighi dei docenti;*
- *le competenze degli organi collegiali;*
- *i diritti dei supplenti il cui contratto ricade all'interno della sospensione delle attività;*
- *i limiti e le problematiche che a tutt'oggi appaiono irrisolvibili.*

Premessa

Lo stato di emergenza determinato dal contenimento del COVID-19, rappresenta una parentesi eccezionale in cui fare confluire ogni mezzo che configuri strategie educative in linea con il momento attuale, il che non deve far perdere di vista l'obiettivo fondamentale di far progredire la dimensione pedagogica e didattica in senso stretto, né stravolgere la natura educativa della Scuola. Non si può pensare, né approfittare di un momento di emergenza, che la didattica a distanza, sia la soluzione, si deve imporre un argine alla digitalizzazione disordinata che mette al centro la dimensione tecnologica come panacea di ogni male.

È noto a tutti il profondo ritardo in cui versa il nostro paese, diviso dal punto di vista delle infrastrutture materiali ed immateriali, ancor più controproducente risulterebbe spingere sull'acceleratore nel momento in cui fonte di più che legittime preoccupazione esigono prudenza, ben sapendo che l'Istruzione nel nostro paese è un diritto universale che non può essere negato a nessuno.

Da qui l'esigenza di fare il punto su ciò che è di buon senso rispetto alla proposta ormai massiva di ricorrere a forme di didattica a distanza, in una sorta di fai da te che se è tollerabile in questa fase di difficoltà, non può esserlo certo in futuro per le implicazioni giuridiche, contrattuali, pedagogiche, sociali ed economiche che si andrebbero a generare. La conferenza europea del dicembre 2014 ha raccomandato il più disteso sforzo per costruire una visione dell'educazione dell'era digitale che per la scuola sia correlato alle sfide che la società affronta nel sostenere l'apprendimento lungo l'arco della vita, poiché neanche in un contesto formativo, si può fare a meno, anche nella dimensione educativa, dell'interazione tra docente e allievo (e tra pari): la tecnologia che può fungere soltanto da supporto e non sostituirsi a quei processi sostanzialmente che si fondano sul rapporto umano. Mai si può sostituire il mezzo (digitale) con il fine (educazione/istruzione).

Telelavoro o smart working: una differenza sostanziale

Il Ministero della Pubblica Amministrazione ha di recente emanato una circolare contenente *“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.”*

Tra le misure e gli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei poteri datoriali e della propria autonomia organizzativa, possono ricorrere per incentivare l'utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa, si evidenzia l'importanza del ricorso, in via prioritaria, al **lavoro agile** come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un'ottica di progressivo superamento del telelavoro.

Spesso per semplificare si tende a confondere il concetto di telelavoro con quello di Smart Working, ovvero “lavoro agile”. In realtà i due approcci – sebbene resi possibili da strumenti informatici simili – differiscono molto l'uno dall'altro. Non solo sul piano teorico, ma anche nelle prassi e specialmente nella normativa che regola i rapporti con i dipendenti che in pianta stabile lavorano da casa.

A differenza del telelavoro, lo Smart Working, per definizione, presuppone flessibilità e adattamento delle risorse umane in funzione degli strumenti che si hanno a disposizione.

Il telelavoro è invece basato sull'idea che il dipendente abbia una postazione fissa, ma dislocata in un luogo diverso dalla sede aziendale. Per l'appunto, tipicamente a casa del lavoratore.

È comunque intuitivo che il lavoro per redigere un atto amministrativo ha poca differenza, in relazione a dove si compone, da remoto o dall'Ufficio. Ben diverso è la DAD che ha bisogno di interazione, contrariamente ad ogni altro atto burocratico che si regge su un'azione.

In ogni caso entrambe hanno bisogno di essere regolate per produrre effetti giuridici.

Obblighi contrattuali dei docenti

Le scuole non sono state chiuse, ma l'**attività didattica ordinaria è stata sospesa**. In senso stretto, dal punto di vista degli obblighi contrattuali, **il docente non è obbligato ad alcuna attività didattica eccetto quelle programmate**.

Ai **docenti di ogni ordine e grado**, va il nostro plauso ed apprezzamento per le attività che stanno mettendo in campo, pur non avendo alcun obbligo contrattuale, **stanno mostrando, ancora una volta, il senso di responsabilità e la grande professionalità che li ha indotti a fare quanto nelle loro possibilità ad essere vicini ai LORO alunni**.

È importante sottolineare che per l'utilizzo della DAD come “strumento metodologico”, di ausilio alla vera didattica, **non esiste alcuna normativa nel nostro ordinamento e, ad oggi, non è stata testata, nessuna piattaforma pubblica**. Gli sforzi effettuati da tante scuole con il Piano Nazionale Scuola Digitale non hanno raggiunto un livello di avanzamento generalizzabile. Le grandi multinazionali del Web che si presentano generose erogatrici di servizi gratuiti passeranno presto a chiedere conto erodendo risorse che preferiremmo dedicare a misure di riconoscimento del lavoro del personale: **mentre scriviamo queste note apprendiamo di un fondo di 85 milioni per finanziare piattaforme per la didattica a distanza**.



Pertanto, ad oggi **non sussiste un obbligo contrattuale per il telelavoro dei docenti**. Ciò che suggeriscono i DPCM COVID-19 e le successive note ministeriali è di mantenere il contatto con gli allievi e le loro famiglie.

Ciò che ad oggi è stato fatto pur non essendoci l'obbligo, **è da attribuire all'impegno di molti docenti che stanno dimostrando un alto senso civico**.

Il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica, rende necessario evitare rischiosi spostamenti dei docenti dalla propria abitazione verso la scuola qualora non siano in possesso della strumentazione adeguata a operare in DAD (**operazione non consigliata**).

Per le stesse motivazioni non ci può essere:

- **richiesta di firma del registro elettronico per il numero delle ore corrispondenti a quelle del servizio in presenza**. L'impegno profuso può essere rilevato, ove deliberato, tramite le attività inserite nel registro elettronico utili per tenere traccia del lavoro di "prossimità" svolto verso gli studenti e le loro famiglie. Il messaggio è comunque volto a rappresentare a tutti che **LA SCUOLA C'È e vi è vicino. La scuola delle fotocopie e dei files non sostituisce le lezioni e la scuola come la vivono gli insegnanti e le famiglie stesse**.
- **obbligo dei docenti a produrre video se non previsto dalle delibere e dalle metodologie definite collegialmente**; scelte che non possono essere mai cogenti visto che la didattica la sceglie il singolo docente nell'ambito della sua autonomia professionale.

Il ruolo della collegialità

La DAD è fondata su **approfonditi confronti nei collegi dei docenti**, supportati dalle relative delibere, sulla condivisione nelle sedi di confronto scuola famiglia, previa verifica delle condizioni di praticabilità da parte delle famiglie stesse, chiamate a svolgere soprattutto nelle classi dei più piccoli ruolo di mediazione, anche in rapporto alla disponibilità di tempo, di devices e di connessioni adeguati.

In mancanza delle predette condizioni risultano fuorvianti le pressanti richieste dei dirigenti scolastici di impostare la DAD con le stesse regole, scansioni e condizioni della didattica ordinaria.

La **nota MIUR U.0000278.06-03-2020** ribadisce che *"È essenziale, nella definizione delle modalità di intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante"*. Il **D.Lgs 165/2001, all'art. 25**, e finanche la **legge 107/2015** e tutte le leggi o atti aventi forza di legge e ribaditi dal CCNL, prevedono che i **poteri del dirigente scolastico siano esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali**.

L'**art. 7 del T.U della scuola (d.lgs. n. 297 del 1994) al comma 2 lett. a)** assegna al **Collegio dei docenti** *"potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto (...). Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente"*.

La libertà di insegnamento da garantire

La libertà d'insegnamento quale libertà individuale **non è stata sospesa, né tantomeno soppressa** e costituisce un valore costituzionale (**art. 33 comma 1 Cost.**). Tali alti principi trovano conferma negli artt. 1 e 2 del T. U. Scuola (**D.lgs. n. 297 del 1994**).



Imporre metodologie didattiche è illegittimo e potrebbe essere considerato abuso d'ufficio in quanto si lede la libertà d'insegnamento.

I docenti, poi, in tanti casi si stanno comportando come se ci si trovasse in presenza di una sorta di attività didattica ordinaria, cosa incomprensibile che sta creando malumori e non pochi problemi.

“Caricare” gli alunni di compiti, di prove e files didattici da stampare e/o fotocopiare, rappresenta un’ulteriore incombenza per le famiglie, i cui componenti, in questo momento di estrema difficoltà e stress, per supportarli e assisterli devono anche improvvisarsi docenti.

I diritti dei supplenti

I diritti dei supplenti, anche in questo periodo di sospensione delle attività didattiche, sono stabilite dal **Regolamento delle supplenze (D.M. 131/07)** tuttora in vigore e dal **CCNL Scuola 2006-09**.

In particolare, l'**art. 7 comma 5 del Regolamento** disciplina la conferma del supplente in servizio qualora il titolare, già assente fino al giorno prima della sospensione delle lezioni si riassenta a partire dall’inizio delle lezioni. I giorni di sospensione delle lezioni potranno poi rientrare nel contratto del supplente, giuridicamente ed economicamente, solo se c’è la condizione stabilita dall'**art. 40 comma 3** del CCNL Scuola il quale prevede che il titolare deve essere assente da almeno 7 giorni prima la sospensione e fino ad almeno i 7 giorni dalla ripresa delle lezioni (assenza che deve ovviamente comprendere anche tutto il periodo della sospensione delle lezioni).

Basilari regole contrattuali che **non possono essere disattese o derogate per un principio della didattica a distanza per cui il supplente lo “utilizzo” come meglio credo e all’occorrenza** senza tenere conto dei principi contrattuali.

La didattica a distanza non ha alcuna influenza sulla posizione del supplente che è garantito dal decreto di sospensione delle lezioni e dal CCNL che ne riconosce i diritti.

Limiti e problematiche

Molte delle richieste che ci giungono appaiono ad oggi completamente fuori luogo: *Come imporre agli allievi che pure ne avessero gli strumenti, di svolgere le attività quando opponessero per i più svariati motivi, ostinati rifiuti? Quale valore assegnare alle verifiche degli apprendimenti in assenza di sessioni pubbliche e aperte? Come comportarsi nei confronti di studenti che non hanno accesso ai device negli orari delle lezioni perché coincidenti con lo smart working dei genitori? Come garantire il rispetto della privacy sia dei docenti che degli studenti laddove non siano state rilasciate le apposite liberatorie?*

Solo ad alcune di queste domande è possibile dare risposte strutturate, ad altre è necessario che il ministero, dopo aver consultato gli appositi organismi tra cui le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali, e dei genitori dovrebbe dare risposte chiare **con l’obiettivo di avviare un processo che fornisca ora risposte immediate di equilibrio e buon senso e pongano le basi per rinnovare, e non annullare, un rapporto antico come il mondo, tra docente e discente.**



L'altra problematica è relativa alla valutazione degli alunni: Lo stesso MI (senza supporti normativi) attraverso la nota emanata l'8 marzo u.s. riconosce, in queste circostanze, la possibilità di valutare gli apprendimenti.

Ciò rientra, giustamente, nella libertà d'insegnamento, ma i criteri da osservare dovranno essere quelli definiti all'interno della scuola. Dal momento che non è possibile svolgere le lezioni in modo ordinario, che è difficile rispettare sia quanto previsto dalla programmazione didattica, che applicare i pieni parametri dei criteri di valutazione deliberati collegialmente, sarebbe opportuno, in questa fase emergenziale, non provvedere a conferire alcuna valutazione in quanto potrebbero rappresentare elementi di contenzioso.